Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 153 del 26/05/2021 – 15/07/2021** **Udienza pubblica del 25/05/2021**
Massima:	**Titolo** Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Inquadramento del personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) nel contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) – Applicazione del trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL e delle indennità previste dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal Contratto integrativo regionale di lavoro – Inquadramento del personale dirigente dell'Agenzia FoReSTAS nel comparto contrattuale dei dirigenti regionali – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL). La norma regionale censurata prevede, al comma 1, l'inquadramento giuridico del personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna [FoReSTAS] nel contratto collettivo regionale di lavoro ed al comma 2 prevede che ai lavoratori FoReSTAS si applica il trattamento retributivo fondamentale previsto dal CCRL e le indennità previste dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal contratto integrativo regionale di lavoro. Il comma 3, inoltre, si occupa di dirigenza e prevede che il personale dirigente dell'Agenzia FoReSTAS sia inquadrato nel comparto contrattuale dei dirigenti regionali, così come previsto dalla legge regionale n. 43 del 2018, nel rispetto del CCRL dei dirigenti della Regione. Tutte le censure sollevate dal ricorrente in ordine alle predette norme, si incentrano sul parametro costituzionale inerente il riparto delle competenze Stato-Regione. Occorre osservare come, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta dalle disposizioni del Codice Civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello stato rinvia. Tale disciplina è riconducibile alla materia "Ordinamento civile", riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Cfr. sent n. 273/2020) ed è quindi precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su rapporti di lavoro già sorti e che si

	sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di tale disciplina e ciò allo scopo di garantire uniformità di regole su tutto il territorio nazionale. Ciò vale anche per le Regioni a Statuto speciale e, nella fattispecie per la Regione Sardegna, la cui potestà legislativa primaria, per espressa previsione del suo statuto, deve essere esercitata "nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" che, nel nostro caso, rimandano all'art.2 comma 3, e 45 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 che statuiscono come il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi (Cfr. sentenze nn. 257/2016 e 211/2014).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18. **Parametri costituzionali** Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** Art. 2, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna